

trasmesse ai ministeri che, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanano e forniscono l'intesa alle ordinanze governative di Protezione Civile, e se essi, nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo, le abbiano sottoposte a positivo giudizio di legittimità;

se, nel caso specifico, risulti che i Commissari Delegati - Presidenti *pro tempore* della regione Campania Losco e Bassolino abbiano affidato deleghe su poteri loro affidati ad altre figure, con ciò ledendo il consolidato principio giuridico per il quale un « delegato non può delegare »;

se, in ragione di quanto sopra, le già nominate e autonome ordinanze del sub-Commissario Facchi — e ciò indipendentemente dal loro contenuto — possiedano requisiti di validità giuridica ed amministrativa tali da assicurare che i soggetti destinatari, costituiti sia dagli addetti delle esistenti discariche sia dai soggetti gestori degli impianti di smaltimento definitivo, abbiano i primi garanzie reali di sicurezza del loro futuro lavorativo ed i secondi obblighi reali e cogenti nell'osservanza delle disposizioni contenute nelle più volte citate ordinanze;

se non sia reputato opportuno e cautelativo, almeno nelle more della definizione di quanto sopra, di sospendere gli effetti dell'ordinanza in questione, anche al fine di evitare di creare false attese ed aspettative da parte dei lavoratori delle discariche;

se il sub-Commissario abbia emanato altre autonome ordinanze o abbia messo in essere altri atti autonomi (ad esempio bandire e/o espletare gare di appalto), e se tali atti siano da ritenersi legittimi sotto il profilo amministrativo;

se, riguardando nel merito i citati « considerato » dell'ordinanza in esame, non si reputi del tutto incongrua l'adozione di un provvedimento i cui effetti presuppongono modifiche, ancora non avvenute, di una legge regionale vigente e del parimenti vigente Piano Regionale di

Smaltimento dei Rifiuti, redatto nel 1997 dallo stesso Commissario Delegato e attualmente in fase di attuazione, mai osservato negativamente dai Ministeri dell'interno e dell'ambiente;

se possano essere considerati legittimi, al prima citato punto *b)* del dispositivo dell'ordinanza in esame, gli aspetti che a giudizio dell'interrogante assumono un tono esplicitamente ricattatorio, di una dizione quale quella « il Commissario di Governo si riserva di riconsiderare il proprio supporto economico ai Consorzi di Bacino, ai comuni o ai soggetti gestori » che non dovessero ottemperare a quanto imposto al precedente punto *a)*;

a quanto ammontano i citati « supporti economici » che finora il Commissariato di Governo ha disposto a favore dei Consorzi di Bacino, comuni o soggetti gestori, e se tra questi ultimi sono anche inseriti soggetti privati e secondo quali criteri e procedure si è proceduto all'elargizione di questi supporti economici;

se non appaia in ogni caso illegittimo il disposto di cui al citato punto *c)* quando in esso si prevede la nomina di Commissari *ad acta* che in ciascuna provincia non solo dovrebbero istituire non altrimenti specificate « società di gestione delle attività disposte dal presente atto », ma dovrebbero anche « individuare le aree da destinare alle attività di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica » che, in altri termini, null'altro sono che discariche di eventuali residui tossici o comunque pericolosi, tra l'altro vietate proprio dal Decreto Legislativo 22 del 1997. (4-00815)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'autonomia dell'Università è patrimonio di portata addirittura secolare e

costituisce espressione di libertà nella cultura e per la cultura;

l'autonomia ha consentito alla cultura di esprimersi anche quando il potere politico non esprimeva principi di libertà;

peraltro il valore dell'autonomia dell'Università non può essere interpretato come inaccessibilità ad ogni forma di controllo, soprattutto se ad essa sono destinate cospicue risorse finanziarie;

non appare peraltro chiaro il meccanismo attraverso il quale lo Stato, senza ingerenze che costituirebbero lesione all'autonomia, possa esercitare il diritto-dovere di verificare l'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'università —:

quali iniziative intenda assumere, nel più assoluto rispetto dei principi di autonomia che regolano la vita dell'università, per verificare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato e per accertare che siano rispettati i principi di efficienza e di efficacia della spesa. (3-00251)

MARINELLO, BAIAMONTE, GERMANÀ, GRIMALDI, FALLICA, ANGELINO ALFANO, JACINI, CAMMARATA, MISURACA, GIUDICE e PARODI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

è stato emanato un decreto ministeriale che ha individuato la commissione unica, presieduta dal Rettore dell'Università di Siena, professor Piero Tosi, allo scopo di esaminare la pratica per il riconoscimento dei titoli di laurea conseguiti da cittadini italiani presso l'Università di Fiume;

i nominativi inseriti nel suddetto decreto ministeriale non sarebbero più gli stessi concordati con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Cru);

tale titolo di laurea non è conforme, per ordinamento, alle regole dell'Unione europea e quindi non riconosciuta da tutti i Paesi dell'Unione;

una parte dei possessori del titolo in questione non avrebbero potuto iscriversi all'Università in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto;

comunque tutti hanno seguito un corso la cui durata, modalità e contenuto non risulta conforme alle direttive europee;

è stata stanziata in palese contrasto con la normativa europea, un ingente somma di denaro per riconoscere di fatto tali lauree;

di recente, è stato sottoscritto un accordo, con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, in base al quale il ministero stanzierà la somma di 10 milioni di lire per ogni laureato in stomatologia, a Fiume, da inserire, in sovrannumero, nei nostri corsi di laurea in odontoiatria, a partire dall'anno successivo al primo;

è questo un sistema per aggirare l'ammissione a numero chiuso al corso di tale titolo di laurea;

tale accordo economico, fra il ministero e gli atenei italiani, danneggia gli odontoiatri italiani tutti e, soprattutto, quelli laureati in medicina e chirurgia in attesa di ottenere, ai sensi della normativa comunitaria, il riconoscimento del loro diritto all'esercizio della professione, pur avendo un titolo legalmente riconosciuto in ambito nazionale, ma non europeo;

sembra che esistano tentativi da parte croata per trovare un accordo per il riconoscimento delle lauree in stomatologia nella Comunità europea;

è evidente un uso disinvolto del denaro pubblico;

è necessario impedire, a tutela della salute dei cittadini, che formazioni dubbie siano riconosciute nel nostro Paese —:

se non sia necessario fare piena luce su quanto contenuto nella premessa;

se intenda adottare iniziative idonee ad impedire il riconoscimento delle lauree conseguite presso l'Università di Fiume.

(3-00252)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CARLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

all'avvio dell'anno scolastico vi sono delle lacune per quanto riguarda il reclutamento del personale docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap per la scuola materna, elementare, nonché per la scuola media di primo e secondo grado;

i corsi di formazione per la specializzazione che rilasciano i titoli non si sono ancora conclusi, si svolgono in poche sedi e l'accesso a tali corsi è fortemente limitato dal numero chiuso. Questo crea enormi difficoltà ai dirigenti scolastici per l'integrazione del personale in difetto e agli alunni portatori di handicap che all'inizio dell'anno sono privi del personale docente con titolo qualificato;

solo in provincia di Lucca sono circa 80 i posti che restano da ricoprire con predetto personale e solo in un esiguo numero sono coloro in possesso dei titoli di specializzazione necessari;

è apprezzabile l'impegno profuso dai dirigenti scolastici al fine di rispondere a questa carenza, utilizzando talvolta personale che è in possesso del titolo per insegnare, ma che non ha frequentato i corsi che abilitano all'insegnamento ai portatori di handicap;

nella scelta del personale suppletivo da parte dei dirigenti scolastici è auspicabile che essi tengano conto della continuità didattica —:

se non ritenga di promuovere presso le Università italiane l'aumento delle sedi per lo svolgimento di tali corsi formativi, con precedenza per quelle sedi e quelle province dove il fabbisogno di personale in possesso di tali requisiti è particolarmente elevato;

di attivarsi per l'istituzione di un corso in provincia di Lucca, la cui situa-

zione sopra esposta, di fronte alla constatazione che solo pochissimi insegnanti hanno il titolo di specializzazione richiesto per l'insegnamento ai portatori di handicap a fronte di circa 80 posti ancora da ricoprire. (5-00210)

CAPITELLI, SASSO e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nelle scuole di ogni ordine e grado viene denunciato che:

le lezioni sono iniziate in quasi tutte le regioni del Paese ma i docenti di sostegno e il personale amministrativo tecnico e ausiliario non stanno affatto al loro posto;

i docenti di sostegno mancano in moltissime situazioni. L'istituzione dei posti di sostegno in deroga rimessa a carico dei dirigenti scolastici con norme poco chiare sta lasciando molte scuole prive dei necessari docenti specializzati e con classi numerose (cosa che non favorisce l'integrazione dei disabili);

per di più si fa carico ai dirigenti scolastici di verificare la regolarità non solo formale ma anche sostanziale dei titoli di specializzazione degli eventuali supplenti assunti dalle scuole: cosa impossibile per i capi d'istituto che non hanno strumenti per controllare la regolarità dei corsi tenuti in varie parti d'Italia e su cui sono in corso perfino ispezioni ministeriali. E in questo caso si è chiamati a risponderne non solo in sede amministrativa ma anche penale;

in questo modo non si potenzia la scuola dell'autonomia, poiché i dirigenti scolastici sono certamente pronti ad assumersi le responsabilità connesse, come hanno sempre fatto in ogni occasione, ma nella chiarezza di parametri e criteri, in assenza dei quali rimangono solo i rischi amministrativi e contabili —:

quali iniziative intenda assumere per modificare la grave situazione in atto.

(5-00211)

CAPITELLI, SASSO e GRIGNAFFINI.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

tutti si dichiarano a favore della centralità delle nuove tecnologie nel rinnovamento del sistema di istruzione ma alle parole spesso non seguono i fatti;

il Governo di centrosinistra ha realizzato cose concrete che tutti nelle scuole conoscono; in particolare, dal 1997 al 2000 sono state coinvolte nel Piano di sviluppo delle nuove tecnologie oltre 13.000 scuole e per l'acquisto di attrezzature sono stati spesi 683 miliardi. Altri 70 miliardi sono stati impiegati per il piano d'azione per l'aggiornamento degli insegnanti e per iniziative di sostegno e di promozione;

finanziamenti assai cospicui sono stati previsti nella finanziaria 2001:

369 miliardi stanziati con il decreto-legge per l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001, per la prosecuzione degli interventi, nel triennio 2000-2002, sulle nuove tecnologie;

un piano straordinario con 150 miliardi destinati alla formazione dei docenti, utilizzando una parte della quota pari al 10 per cento dei proventi dei ricavi derivanti dall'assegnazione delle licenze UMTS;

50 miliardi per una carta di credito di 10 milioni per i diciottenni nel 2001 —:

per quale motivo il Ministero dell'istruzione sino ad oggi, ad anno scolastico ormai inoltrato, non risulta aver adottato iniziative al riguardo. (5-00212)

SASSO, CAPITELLI e GRIGNAFFINI.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

le elezioni del consiglio di amministrazione nazionale dell'Enam e dei comitati provinciali che si terranno il 26 e 27 novembre 2001 rappresentano per la scuola una scadenza elettorale di grande rilevanza politica;

l'Ente nazionale assistenza magistrale, che gestisce una quota consistente di risorse della categoria, può diventare sempre più rispondente ai bisogni assistenziali, previdenziali e professionali degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare;

l'attuale regolamento elettorale non prevede esplicitamente, come peraltro sarebbe opportuno data la particolare natura delle prestazioni dell'ente, l'incompatibilità tra i componenti degli esecutivi delle strutture sindacali e la candidatura e l'elezione nelle liste per i consigli di amministrazione;

questa circostanza indebolisce oggettivamente la necessaria trasparenza nel governo dell'ente attraverso una netta distinzione tra le funzioni di gestione e quelle di controllo —:

se non intenda, come già indicato dal precedente Governo, mettere in evidenza l'esigenza politica e morale che tutte le organizzazioni concorrenti adottino il criterio di incompatibilità suddetto, anche come forma di autodisciplina, e quindi ancor prima che tale previsione sia diventata una esplicita norma regolamentare.

(5-00213)

Interrogazioni a risposta scritta:

FOTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dell'assestamento del Bilancio dello Stato riferito all'anno 2001 è stato ridotto, in modo considerevole, lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2001 a favore delle scuole materne non statali paritarie (comunali comprese);

la legislazione vigente consente ben poche occasioni di concreto intervento dello Stato a sostegno del meritorio servizio reso dalle scuole non gestite direttamente dallo Stato —

se e quali iniziative intenda assumere per impedire che il cammino intrapreso per favorire la parità scolastica tra pubblico e privato non sia impedito da scelte di bilancio, tanto necessarie quanto — rispetto al caso in questione — inopinatamente indirizzate. (4-00786)

TANZILLI e FILIPPO MARIA DRAGO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

le università non statali fruiscono di un contributo annuo inserito nel bilancio del ministero;

le scuole superiori per interpreti e traduttori sono equipollenti a tutti gli effetti, ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, alle istituzioni universitarie, in quanto abilitate « al rilascio dei diplomi di interprete e traduttore aventi valore legale secondo la denominazione e l'ordinamento didattico corrispondenti a quelli rilasciati in ambito universitario » —:

se non ritenga di comprendere anche le scuole suddette fra gli enti che fruiscono del contributo previsto per le istituzioni universitarie non statali. (4-00798)

BELLINI, FLUVI e NANNICINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

la legge 124 del 3 maggio 1999 all'articolo 8 ha disposto che il personale ATA (bidelli/collaboratori scolastici) dipendenti dagli enti locali venisse trasferito nel ruolo del personale statale con decor-

renza 1° gennaio 2000 (articolo 5), e collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza;

a tale scopo sono stati successivamente emanati appositi decreti da parte dei provveditori agli studi che indicavano individualmente il trasferimento alle dipendenze dello Stato del suddetto personale, con inquadramento nel profilo professionale di « Collaboratore scolastico », e con trattamento retributivo carente della valutazione dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza e senza tener conto della effettiva qualifica funzionale di provenienza. Comunque, in generale, con trattamento retributivo complessivamente inferiore a quello in godimento presso l'ente locale;

ricordato che la legge n. 124 del 3 maggio 1999, ha disposto all'articolo 8 che il « personale Ata degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato » e che al secondo comma del medesimo articolo stabilisce che il personale, dipendente dagli enti locali « in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data in vigore della presente legge » è trasferito nei ruoli del personale Ata statale ed « è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili ». Inoltre, sempre al secondo comma dell'articolo 8, garantisce al personale trasferito il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della « anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza »;

in questo contesto l'obiettivo della legge n. 124 del 3 maggio 1999 mirava chiaramente a cambiare il datore di lavoro a non il lavoro del suddetto personale, in nessuna delle sue componenti, sia quella relativa alle prestazioni sia quella relativa alla retribuzione;

risulta anche che la maggior parte del personale Ata non ha goduto del diritto di opzione, in quanto non è stata applicata la possibilità di opzione per la permanenza nell'Ente di appartenenza in evidente contrasto con il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124/1999 che ne

riconosceva il diritto; e con l'articolo 52 della legge 312/1980 che disciplina il passaggio da ente ad ente dei dipendenti pubblici preservando tutta l'anzianità di servizio;

risulta agli scriventi che l'applicazione della legge è quindi avvenuta senza il riconoscimento « ai fini giuridici ed ai fini economici » dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza;

ad oggi, pertanto, il personale Ata transitato alle dipendenze dello Stato risulta penalizzato nell'inquadramento e nello stipendio poiché non viene corrisposto quanto dovuto dai parametri di anzianità per gli anni di lavoro maturati alle dipendenze degli enti locali;

su questi aspetti pendono numerosi ricorsi al tribunale amministrativo con conseguente stato di latente conflittualità che si riversa nei plessi scolastici, influenzando negativamente il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica —:

quali iniziative intendano assumere i ministeri interrogati per il riconoscimento del corretto inquadramento del personale Ata e del riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali, ai fini giuridici ed economici. (4-00803)

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

opera nell'ambito del Ministero dell'università il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario le cui funzioni non sono del tutto definite così come non sono note le indennità e le eventuali retribuzioni e rimborsi corrisposti ai componenti e al personale dipendente, il numero stesso degli appartenenti a quest'ultima categoria e il modo di reclutamento di tale personale, se all'interno o all'esterno dello stesso ministero —:

se il ministro sia nelle condizioni di rendere nota l'incidenza dei costi del ci-

tato comitato nel bilancio del ministero e se non li valuti tali da non giustificare l'esistenza dell'organismo e la sua utilità. (4-00812)

BOTTINO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

a tutela del diritto allo studio, la pubblica amministrazione prevede per i dipendenti pubblici 150 ore di permesso da dedicare alla formazione culturale;

alcune Università, in particolare l'Università di Genova, per l'accesso ad alcuni corsi di laurea richiedono, oltre al superamento dei test d'ingresso, l'obbligo di frequenza;

ciò non consente, pertanto, agli studenti lavoratori del pubblico impiego, di usufruire delle suddette 150 ore per la formazione culturale;

inoltre, per il rispetto dell'obbligo di frequenza da parte dei lavoratori dipendenti, dovrebbero essere sempre previsti, quanto meno, corsi serali, ma non è sempre così;

appare, pertanto, contraddittorio concedere ore di permesso dal lavoro che non possano essere effettivamente utilizzate a fini di studio —:

quali iniziative intenda promuovere, nell'ambito di una più ampia riforma, al fine di trovare una soluzione che non costringa a procedere con ricorso alla tutela del diritto allo studio o nella peggiore ipotesi alla rinuncia al diritto stesso. (4-00814)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

GHIGLIA. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la normativa in materia di gratuità di viaggio al personale FS, in vigore dal 1°